



COMUNE DI OLMO AL BREMBO

PROVINCIA DI BERGAMO

COPIA

Determinazione n. 59 del 17.07.2020

Settore: **SETTORE AMMINISTRATIVO**

Oggetto: COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2020.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 107 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29/05/2020 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020/2022;

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. 165/2001 "le amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa"
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale
- in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto definitivamente il Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Funzioni Locali
- la modalità di determinazione delle risorse del fondo del salario accessorio sono attualmente regolate dall'art. 67 del CCNL 21.5.2018;

Visto il comma 236 della L. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), in vigore dal 1/1/2016, in conformità al quale: *"Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente"*

Visto l'art. 23 comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017 che dispone: *"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate"*

annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato ...omissis”;

Visto l'art. 33 comma 2 del D.L. n. 34/2019 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 che recita *“(…)Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”*

Rilevato che deve essere costituito il fondo per le risorse decentrate per l'anno 2020 e che lo stesso deve avvenire secondo i criteri previsti dall'art. 67 del CCNL Funzioni Locali sottoscritto in data 21.5.2018;

Dato atto che il Comune di Olmo al Brembo ha rispettato il pareggio di bilancio dell'anno 2019 e che è stato approvato il bilancio preventivo dell'anno 2020 in data 29/05/2020 nel quale è previsto il rispetto del vincolo del pareggio di bilancio;

Considerato che, come evidenziato da ultimo dalla Corte dei conti dell'Emilia Romagna, con deliberazione n. 100/2017/PAR del 6 giugno 2017 e dalla Corte dei conti della Lombardia con deliberazione n. 116/2018/PAR del 10 aprile 2018, l'ammontare complessivo delle risorse annualmente destinate al trattamento accessorio del personale deve essere computato considerando anche le risorse destinate al pagamento dell'indennità di posizione e di risultato delle posizioni organizzative anche degli enti senza la dirigenza e della maggiorazione dell'indennità di posizione dei segretari comunali ex art. 41 del CCNL dei Segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001;

Considerato che ai sensi dell'art. 67 comma 1 del CCNL 21.5.2018 del Comparto Funzioni Locali *“A decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004.”;*

Dato atto che le progressioni economiche orizzontali nell'anno 2017 erano computate all'interno del fondo per il salario accessorio al loro costo storico e che quindi gli aumenti contrattuali susseguitesesi erano a carico del bilancio dell'Ente;

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 67 comma 1 e 2 lett. b) le risorse destinate al finanziamento delle progressioni economiche orizzontali attribuite al personale in servizio e le *“differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali”* e che *“tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data”;*

Preso atto che la differenza tra il costo imputato alle progressioni economiche orizzontali nell'anno 2017 ed il costo attuale degli sviluppi economici delle progressioni è pari ad **Euro 407,33** e che tale importo viene integrato al fondo di cui all'art. 67 comma 1 del CCNL 21.5.2018;

Ricordato che articolo 32 comma 7 del CCNL 22.1.2004 prevede un incremento delle risorse stabili del fondo del salario accessorio pari a *“0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, ed è destinata al finanziamento della disciplina dell'art.10”* (alte professionalità);

Preso atto che nell'importo unico consolidato di cui all'art. 67 comma 1 del CCNL 21.5.2018 Funzioni Locali confluisce *“l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di “alta professionalità”;*

Dato atto che la Circolare n. 25/2012 della Ragioneria Generale dello Stato identificava le risorse per le alte professionalità come risorse ancora da destinare indicando di *“sottoporre a certificazione il contratto*

integrativo lasciando chiaramente identificate, nella presente sezione, le quote ancora da regolare e rinviate ad una negoziazione successiva”;

Ritenuto che le risorse di cui all’art. 32, comma 7, del CCNL 22.1.2004 seppur erroneamente non riportate nella costituzione del fondo del salario accessorio dell’anno 2017 dovessero far parte dell’importo unico consolidato di cui all’art. 31, comma 2, del CCNL 22.1.2004 e come tali essere accantonate e rinviate alla successiva negoziazione;

Evidenziato altresì che tale importo unico consolidato resta confermato anche per gli anni successivi;

Dato atto che nell’anno 2019 non è cessato alcun dipendente in possesso di retribuzione individuale di anzianità o di assegni ad personam;

Tenuto conto che nell’anno 2019 l’Ente non è stato soggetto a trasferimento di personale per effetto di delega di funzioni;

Tenuto conto che nell’anno 2019 l’Ente non ha incrementato la propria dotazione organica e di seguito assunto personale;

Considerato che alla data del 31.12.2015 erano presenti in servizio n. 3 unità di personale comprensive dei dipendenti a tempo indeterminato e determinato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, e che per effetto dell’art.67, comma 2, lett. a), del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018 le risorse stabili del fondo devono essere incrementate di Euro 83,20 per ogni unità del suddetto personale, il fondo di cui all’art. 67 comma 1 del CCNL 21.5.2018 viene incrementato di una quota pari ad **Euro 249,60**;

Evidenziato che non è stato contrattato, ai sensi dell’art. 7 comma 3 lett. u) del CCNL 21.5.2018, l’incremento delle risorse di cui all’art. 15 comma 5 con conseguente riduzione del fondo di cui all’art. 67 a valere sulle parti stabili dello stesso;

Dato atto che nell’anno 2020 l’importo delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per il lavoro straordinario è stato pari ad **Euro 2.013,93** (uguali a quanto stanziato nell’anno 2016);

Dato atto che non sono state inserite le somme derivanti dall’applicazione dell’art. 67 comma 3 lett. c) del CCNL 21.5.2018;

Dato atto che, con Deliberazione n. 20 del 17/07/2020 la Giunta Comunale ha autorizzato all’inserimento delle risorse variabili di cui all’art. 67 commi 4 e 5 del CCNL 21.5.2018 ed in particolare sono state stanziare:

- ai sensi dell’art. 67 comma 4 una quota pari ad **Euro 696,00** entro l’importo massimo dell’1,2% del Monte Salari 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza;
- risorse pari ad **Euro 2.300,00** per contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell’utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttività (**quota parte convenzione con altri enti per il servizio di gestione associata della Piazzola ecologica**);
- Risparmi dal fondo lavoro straordinario **€ 4,23**.

Considerato che le somme non utilizzate o non attribuite a seguito dell’erogazione del fondo del salario accessorio 2019 sono pari ad Euro 4,23 e integrano le risorse di cui all’art. 67 comma 3 del CCNL 21.5.2018;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29/05/2020 con il quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 2020;

Considerato che le somme stanziare negli appositi capitoli del suddetto bilancio di previsione sono entro i limiti delle spese del personale previsti dall’art. 1, comma 557, della L. 296/2006;

Rilevato che ai sensi dell’art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 le risorse del salario accessorio anche se stanziare tramite questo atto di determinazione e ad ogni titolo impegnate non possono superare l’equivalente importo dell’anno 2016;

Preso atto che le somme ai fini della quantificazione del limite delle risorse del salario accessorio dell'anno 2016 sono pari ad **Euro 33.849,72** così suddivise:

- fondo del salario accessorio di parte stabile dell'anno 2016 pari ad **euro 20.653,72**;
- RIA e assegni ad personam per il personale cessato per l'anno 2016 pari ad euro =
- recupero evasione ICI per l'anno 2016 pari ad euro =
- integrazione del fondo ex art. 15 c. 2 (1,2% M.S. 1999) per l'anno 2016 pari ad euro =
- integrazione del fondo ex art. 15 c. 5 per l'anno 2016 pari ad euro =
- integrazione del fondo ex art. 15 c. 3 (1,2% M.S. 1997) per l'anno 2016 pari ad **euro 696,00**;
- spese di avvocatura compensate, in quanto a carico dell'Ente per l'anno 2016 pari ad euro =
- risorse destinate all'incentivazione del personale di polizia locale dell'art. 208, comma 2bis Codice della Strada per l'anno 2016 pari ad euro =
- indennità di posizione e di risultato negli enti privi di dirigenza per l'anno 2016 pari ad **euro 12.500,00**;

Considerato che nell'anno 2020 sono stanziati, oltre a quanto previsto dalla presente determinazione, somme incluse nel limite del salario accessorio (retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative) pari ad Euro 12.500,00 e pertanto le risorse previste dalla presente deliberazione rispettano quanto previsto dall'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017;

DETERMINA

1. Di dare atto che le premesse del presente atto sono parte integrante e sostanziale del medesimo;
2. Di costituire il fondo delle risorse decentrate ai sensi dell'art. 67 del contratto collettivo nazionale del comparto Funzioni Locali come da allegato alla presente Determinazione che è parte integrante del presente atto;
3. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del d.lgs 75/2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale come costituito dal presente atto non supera il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 *come rideterminato ai sensi dell'art. 33 comma 2 del D.L. n. 34/2019 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26*;
4. Di attestare che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2020 trova copertura negli appositi capitoli del Bilancio 2020/2022, esercizio 2020, ed afferenti la spesa del personale e che quindi tali risorse sono stanziati e parzialmente impegnate nel suddetto bilancio;
5. Di trasmettere copia della presente, unitamente al prospetto allegato, al Revisore del Conti, alle OO.SS e alle RSU aziendali.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to GRAVALLESE DR.SSA IMMACOLATA

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, attesta l'esistenza della copertura finanziaria della presente determinazione.

Addì 17.07.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Gravallese dr.ssa Immacolata

Si attesta che la presente determinazione in data odierna viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Addì 08.08.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Gravallese dr.ssa Immacolata